



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. ⁴⁴⁹.....DEL ¹⁷⁻⁶⁻²⁰¹³.....

Allegato A

Regolamento di attuazione degli articoli 37 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali - Area Dirigenti – del 23/12/1999 e 27 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000

Art.1 (Definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione, in caso di provvedimenti giudiziari favorevoli all'Ente, della retribuzione accessoria di cui agli articoli 37 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali - Area Dirigenti – del 23/12/1999 e 27 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 in favore del personale dell'Avvocatura del Comune.
2. Ai fini del presente regolamento, per sentenza favorevole deve intendersi ogni pronuncia, anche cautelare, contenente una statuizione sulle spese di lite, con la quale l'Autorità Giudiziaria, a definizione di una fase o di un grado di giudizio, per ragioni di merito o di procedura (pronunce di inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità, perenzione, difetto di giurisdizione e/o di competenza, rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio, estinzione, etc.), non abbia accolto la pretesa azionata contro il Comune di Napoli, ovvero abbia accolto, anche in parte, la pretesa azionata dal Comune, e sempre che nei relativi giudizi la rappresentanza e difesa dell'amministrazione sia stata assunta da uno o più avvocati dell'Avvocatura Comunale.
3. In caso di sentenza favorevole come innanzi definita, l'amministrazione comunale provvede alla erogazione in favore degli avvocati dell'Avvocatura di un compenso professionale, secondo la disciplina di cui ai successivi articoli.

Art.2 (Misura del compenso e limite annuo individuale massimo)

1. 1. La misura del compenso dovuto in caso di pronuncia giudiziaria favorevole all'Ente è determinato, ai fini di cui all'art.13 della L.247/2012, in applicazione del valore medio di liquidazione di cui ai parametri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n.140 del 20/07/2012 e ss.mm.ii.
2. Alla determinazione del compenso nei sensi di cui al comma 1 si provvede nel caso in cui la sentenza favorevole rechi la statuizione di compensazione delle spese di lite o altra formula analoga (es. nulla per le spese). Nel caso di condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite, il compenso resta determinato nella misura corrispondente



all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria ed il suo riconoscimento è subordinato all'attestazione, da parte dell'avvocato incaricato, di avvenuto avvio delle procedure di recupero del relativo credito.

3. Ferma l'applicazione dei parametri di cui ai commi precedenti, ciascun avvocato del Comune non potrà comunque conseguire a titolo di compensi professionali una somma annua superiore, al netto degli oneri previdenziali riflessi, alla differenza tra il trattamento economico in godimento ai dirigenti di seconda fascia del Comune di Napoli in applicazione dell'accordo decentrato integrativo del 13/01/2006 (minuendo) ed il trattamento retributivo previsto dal CCNL alla data di entrata in vigore del presente regolamento per il personale di categoria D6 (sottraendo). Ai fini del calcolo della predetta differenza e della consequenziale determinazione del limite individuale massimo dei compensi annualmente erogabili a ciascun avvocato, per trattamento in godimento ai dirigenti di seconda fascia deve intendersi quello risultante dalla somma tra lo stipendio tabellare annuo e l'indennità di posizione fissata nella misura minima dall'accordo decentrato integrativo del 13/01/2006 per i servizi ed i professionali (art.5, comma 3), con esclusione di ogni altro emolumento; per trattamento retributivo previsto per il personale di categoria D6 deve intendersi quello risultante dalla somma dell'attuale stipendio tabellare calcolato per tredici mensilità, dell'attuale indennità di comparto e dell'indennità di vacanza contrattuale.

4. Nel caso in cui l'importo maturato in applicazione dei parametri di cui ai commi 1 e 2 risulti superiore al limite annuale massimo di cui al comma 3, riceve applicazione il disposto di cui all'ultima parte dell'art.4, comma 2.

Art.3
(Fondo Compensi Avvocatura)

1. Ai fini della determinazione delle somme di cui al precedente articolo, l'avvocato incaricato della controversia o designato dall'Avvocato Coordinatore dell'Area Legale, in caso di provvedimento giudiziario favorevole, provvederà alla redazione di apposita notula secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
2. Le somme risultanti da ciascuna notula, sottoscritta anche dall'Avvocato Coordinatore dell'Area Legale di riferimento, confluiscono nel Fondo Compensi dell'Avvocatura.
3. Ai fini del finanziamento del Fondo Compensi dell'Avvocatura, annualmente l'amministrazione stanziava nel proprio bilancio di esercizio, per ciascun avvocato in servizio avente una anzianità di iscrizione all'elenco speciale superiore a 12 mesi, una somma corrispondente alla differenza di cui al comma 3 dell'articolo 2, aumentata degli oneri riflessi che, in attuazione di quanto previsto al successivo articolo 4, restano a carico degli

avvocati. Su separato capitolo, l'amministrazione provvede allo stanziamento dell'importo necessario al pagamento dell'IRAP.

4. Il Fondo Compensi dell'Avvocatura è preordinato al pagamento dei compensi professionali per provvedimenti favorevoli, nei sensi di cui all'art.1, comma 2, resi dall'Autorità Giudiziaria nell'anno solare antecedente a quello in corso.

Art.4
(Liquidazione del compenso)

1. Al termine di ciascun anno solare, gli avvocati dell'Avvocatura trasmettono all'Avvocato Coordinatore le notule relative alle sentenze favorevoli depositate durante l'anno solare appena trascorso.

2. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle notule sia pari all'importo del Fondo Compensi dell'Avvocatura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, l'Avvocato Coordinatore provvede alla liquidazione, in favore degli avvocati del Comune, dell'importo pari alla differenza di cui al comma 3 dell'articolo 2. Analogamente provvede nel caso in cui l'ammontare delle notule sia superiore all'importo del fondo; in tale evenienza, fermo ed impregiudicato il limite annuale massimo del compenso di cui all'articolo 2, la somma priva di capienza potrà essere utilizzata ai fini del computo dell'anno successivo.

3. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle notule sia inferiore all'importo del Fondo Compensi dell'Avvocatura, la somma da liquidare a ciascun avvocato dell'Ente sarà proporzionalmente ridotta e, quindi, pari alla differenza di cui al comma 3 dell'articolo 2, moltiplicata per il rapporto tra l'ammontare complessivo delle notule e l'importo del Fondo Compensi.

4. La liquidazione può essere disposta unicamente in favore degli avvocati dell'Avvocatura iscritti da almeno 12 mesi per il Comune di Napoli all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati e sempre che abbiano concorso all'ammontare complessivo dei compensi maturati nell'anno di riferimento attraverso il conseguimento di almeno cinque sentenze favorevoli nei giudizi patrocinati.

5. La somma da corrispondere agli Avvocati, determinata ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, è erogata in 13 ratei, ciascuno dei quali è corrisposto mensilmente unitamente agli altri emolumenti retributivi, ad eccezione del mese di dicembre per il quale è prevista la corresponsione di due ratei.

6. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione, in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, sul capitolo di bilancio corrispondente al Fondo Compensi dell'Avvocatura è autorizzato l'esercizio o la gestione provvisoria nei limiti dello

stanziamento contenuto nell'ultimo bilancio approvato, secondo la disciplina di cui di cui all'art.163 del TUEL.

Art.5
(Premialità e merito)

1. Con propria disposizione dirigenziale, prima di ogni liquidazione annuale, l'Avvocato Coordinatore del Servizio Autonomo Avvocatura potrà incidere sul compenso erogabile a ciascun avvocato determinandone la riduzione nella misura massima del 10% ai fini della costituzione di un fondo volto a finanziare meccanismi di premialità legati al merito ed alla qualità della prestazione professionale, anche sulla base degli obiettivi attribuiti al Servizio, che potranno determinare, per gli avvocati più meritevoli, il superamento del limite di cui all'art.2, comma 3. Con la medesima disposizione, da adottarsi d'intesa con il Direttore Generale, l'Avvocato Coordinatore del Servizio Autonomo Avvocatura, provvede alla disciplina dei criteri e dei meccanismi di valutazione degli avvocati.

Art.6
(Corresponsione del compenso in caso di cessazione dal servizio)

1. I professionisti legali collocati a riposo o cessati dal servizio a qualunque titolo partecipano alla ripartizione dei compensi professionali maturati ai sensi del presente regolamento sino alla liquidazione delle sentenze favorevoli depositate entro i dodici mesi successivi al collocamento a riposo o alla cessazione dal servizio; per il periodo di liquidazione di tali sentenze, il compenso e l'ammontare dei ratei di cui all'art.4 sono ridotti della metà.

Art.7
(Norme finali e transitorie)

1. L'amministrazione si riserva di valutare la possibilità di costituire, con separato provvedimento, un fondo, di ammontare annuo pari al 10% delle somme di cui all'art.4, volto a consentire la partecipazione, secondo criteri meritocratici, del personale amministrativo in servizio presso l'Avvocatura Comunale, ai compensi di cui al presente regolamento.

2. Stante il carattere retroattivo del D.M. n.140/2012 (art.41: "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"), la misura e le modalità di determinazione degli emolumenti di cui al presente regolamento riceveranno applicazione a partire dalle sentenze favorevoli rese dall'Autorità Giudiziaria nell'anno solare 2012 per le quali non si sia ancora provveduto alla liquidazione.

